

---

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Ottobre, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

***ha assunto la seguente deliberazione:***

|                                     |
|-------------------------------------|
| Deliberazione n. 464 del 20/10/2023 |
|-------------------------------------|

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA (WHISTLEBLOWING) – ADEGUAMENTI CONSEGUENZIALI AL D.LGS. DEL 10 MARZO 2023, N. 24 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937.**

Deliberazione n. 464 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA (WHISTLEBLOWING) – ADEGUAMENTI CONSEGUENZIALI AL D.LGS. DEL 10 MARZO 2023, N. 24 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza inserita n. 423 della SS AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI;

#### **PREMESSO:**

- che l'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione) ha inserito nel D.Lgs. n. 165 del 2001 l'art. 54 bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", (c.d. whistleblower), quale disciplina finalizzata a favorire l'emersione nel nostro ordinamento di fattispecie di illecito commesse nelle Pubbliche Amministrazioni;
- che ASL BI ha adottato una procedura di gestione delle segnalazioni denominata Whistleblowing policy;
- con deliberazione n. 436 del 06.11.2020 ASL BI ha aderito per il triennio 2021/2023 al Forum Integrità in Sanità (Healthcare Integrity Forum – HIF), il quale rappresenta un'iniziativa di Transparency International Italiana e REACT, patrocinato dall'Associazione Italiana per l'integrità nella Sanità (A.I.I.S.), allo scopo di aumentare l'integrità, la responsabilità, l'etica e la trasparenza del Sistema Sanitario Nazionale, avviando e coordinando una stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale che aderiscono;
- che l'adesione al Forum per l'Integrità in Sanità, attraverso il progetto di WhistleblowingPA, mediante accordo siglato tra Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions IS (fornitore), ha garantito ad ASL BI la messa a disposizione gratuita di una piattaforma digitale in outsourcing di segnalazione di illeciti;
- che in data 19 febbraio 2021 è stato firmato l'accordo in merito al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR tra l'Azienda Sanitaria Locale di Biella in veste di Titolare del trattamento dati e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale quale fornitore del servizio ed in qualità di Responsabile del trattamento dati;
- che con deliberazione n. 232 del 12.05.2023 è stata rinnovata l'adesione di ASL BI al Forum per l'Integrità in Sanità per il triennio 2024/2026;
- che il decreto legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 recepisce ed attua la direttiva UE 2019/1937 riguardante "La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, (tra cui le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale come da riferimento articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), provvedano ad adeguarsi alle disposizioni ivi contenute con decorrenza dal 15 luglio 2023;
- che il legislatore comunitario ha ampliato la platea dei soggetti segnalanti da tutelare

Pag. 1 di 4

Deliberazione n. 464 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

(*whistleblower*), non più solo individuati nei dipendenti a ruolo o a tempo determinato dell'amministrazione, ma estendendola a ricomprendervi anche i collaboratori a qualsiasi titolo quali i volontari operanti sia nell'ambito ospedaliero che aziendale;

- che il decreto summenzionato richiede che le pubbliche amministrazioni quali ASL BI, attivino specifici canali di segnalazioni *“effettuate in forma scritta anche con modalità informatiche, oppure in forma orale”*;

- che qualunque sia la modalità di segnalazioni prescelta, al segnalante (*whistleblower*), debbono essere assicurate, sia nelle fasi di accertamento delle condotte denunciate che successivamente alla loro conclusione, tutte le adeguate misure di tutela sulla riservatezza dei propri dati personali a garanzia di eventuali ritorsioni presenti e future;

- che il Garante per la protezione dei dati personali con recenti ordinanze del 7 aprile 2022, ha precisato il perimetro del conferimento, da parte dell'amministrazione pubblica quale titolare del trattamento, dell'incarico di responsabile del trattamento dati, prevedendo espressamente la formalizzazione scritta dei termini di servizio degli accordi sulla modalità di gestione del trattamento dati personali anche al fornitore della piattaforma software per le segnalazioni;

- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC in data 1° giugno 2023 ha posto in pubblica consultazione lo schema delle Linee Guida, successivamente emanate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e adottando le procedure per la presentazione gestione delle segnalazioni esterne di competenza dell'Autorità con delibera n. 301 del 12 luglio 2023;

#### CONSIDERATO:

- che sulla base degli interventi normativi di cui in premessa la procedura interna di segnalazione (*whistleblowing*) necessita di essere integralmente rivista e aggiornata;

- che con nota del 12 gennaio 2023 i referenti per il progetto WhistleblowingPA trasmettevano a tutte le amministrazioni pubbliche aderenti al progetto gratuito della piattaforma digitale di segnalazione, tra cui ASL BI, le indicazioni volte al miglioramento e integrazione dell'informativa privacy ex art. 13 e 14 GDPR da fornire all'utenza, l'accordo per la sottoscrizione in merito al trattamento di dati personali ex art. 28 GDPR con il fornitore in veste di responsabile del trattamento dati, nonché delle modalità di registrazione delle segnalazioni, delle tracciate dei dati e dei tempi di conservazioni delle informazioni raccolte;

- che l'RPCT provvedeva ad inoltrare per i dovuti passaggi di competenza, tramite il Referente Privacy aziendale, la verifica delle indicazioni prospettate al punto che precede al DPO Aziendale il quale, con nota del 21 marzo 2023, restituiva le seguenti evidenze inerenti la necessità:

- di sottoscrivere nuovamente l'accordo di gestione del trattamento dati personali che dettaglia le misure di sicurezza impiegate e le modalità di gestione, tra ASL BI

Deliberazione n. 464 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

(titolare del trattamento dati) e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale (gestore della piattaforma e responsabile del trattamento dati) denominato “*Accordo in merito al trattamento di dati personali*” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Documento aggiornato il 19 maggio 2022);

- di elaborare alla luce delle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 24/2023 una nuova bozza di informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 GDPR;
- di prevedere per il censimento del trattamento dati in questione un apposito Registro tenuto dal soggetto designato (RPCT), per poi confluire nel registro generale del Titolare del trattamento dati;
- di redigere una procedura interna per la gestione delle segnalazioni, nel quale descrivere dettagliatamente la matrice delle responsabilità, tempi di conservazione e modalità di passaggio dell’incarico da un RPCT all’altro;

- che le indicazioni fornite sono state recepite dall’RPCT, nella predisposizione di una nuova procedura di segnalazione degli illeciti (whistleblowing), in modo da allineare la gestione aziendale dell’istituto in parola al dettato normativo, contenuta nel “*Regolamento per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell’unione europea (whistleblowing)*” e trasmesso al DPO per la verifica di competenza comprensivo della informativa privacy ex art. 13 GDPR rivista;

- che con nota del 31 maggio e successiva del 19 luglio 2023, il DPO comunicava riscontro positivo alle integrazioni richieste all’RPCT il quale ha provveduto ad ottenere il successivo controllo interno del gruppo di lavoro individuato;

- che in data 19 luglio 2023, sulla scorta delle indicazioni fornite dal DPO, viste le Linee Guida ANAC e verificate le competenze di delega aziendali attribuite, l’RPCT trasmetteva a Whistleblowing Solutions Impresa Sociale (gestore della piattaforma e responsabile del trattamento dati) il nuovo Accordo sottoscritto in merito al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

- che l’RPCT in data 16 agosto 2023, terminati i controlli interni e le verifiche necessarie, inviava tramite il Servizio del Personale, il testo definitivo e suoi allegati alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali, per le dovute comunicazioni conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, concedendo termine al 28 agosto 2023 per la presentazione di eventuali osservazioni e/o richieste;

- che con nota in data 30 agosto 2023 il Servizio del Personale comunicava la decorrenza del termine in assenza di osservazioni e/o richieste da parte delle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali;

RITENUTO opportuno, considerate le indicazioni fornite dal Garante Privacy DPO, l’aver sottoscritto nuovamente l’accordo in merito al trattamento dei dati personali con il fornitore della piattaforma digitale, al fine di garantire adeguata tutela in materia di protezione di dati all’Azienda;

VISTE le Linee Guida adottate da ANAC;

Deliberazione n. 464 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)  
P.IVA 01810260024

CONSIDERATE le verifiche di controllo attuate e per le ragioni in premessa meglio descritte, di adottare per la gestione della procedura di segnalazione illeciti (whistleblowing) il *“Regolamento per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell’unione europea (whistleblowing)”*;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Eva ANSELMO, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DELIBERA:**

- 1) di approvare per la gestione della procedura delle segnalazioni di illeciti, il *“Regolamento per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell’unione europea (whistleblowing)”*, sulla base del testo allegato in parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al Responsabile Prevenzione della Corruzione Trasparenza di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’ASL BI sezione Amministrazione Trasparente e sul sito internet aziendale;
- 3) di dare altresì mandato alla SS AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI di assicurare la massima diffusione e divulgazione del presente provvedimento ed allegati nelle Strutture dell’ASL BI;

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

**DELIBERA:**

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

---

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

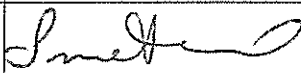
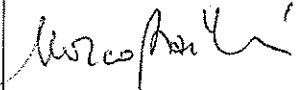
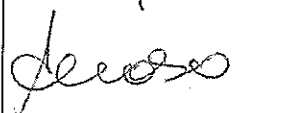
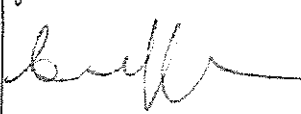
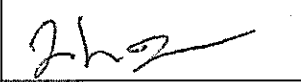
**Deliberazione n. 464 del 20/10/2023**

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>AZIENDA SANITARIA<br>LOCALE DI BIELLA<br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 1 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redazione</b>    | Con il coordinamento del Responsabile alla PREVENZIONE<br>DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)<br><br>Gruppo di Lavoro                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verifica</b>     | DIRETTORE SC PERSONALE<br>Dr.ssa Trincherò Simona<br><br>RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RPCT<br>Dr. Barbieri Marco<br><br>REFERENTE AZIENDALE PRIVACY<br>Dr.ssa Croso Antonella<br><br>SERVIZIO LEGALE<br>Dr.ssa Grisoglio Anna<br><br>SS QUALITA' E ACCREDITAMENTO<br>Dr. Stefano Dino Di Massimo | <br><br><br><br> |
| <b>Proposta</b>     | SS. AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI su proposta RPCT                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Approvazione</b> | DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | SEZIONI<br>REVISIONATE | MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE                                                                                                                                                                                                                                           | DATA ENTATA IN VIGORE     |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 00      | Tutte                  | Definizione della procedura di gestione delle segnalazioni e trattamento dati - riforma normativa - recepimento Direttiva UE 2019/1937 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" - norma di recepimento D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 | Riferimento data Delibera |

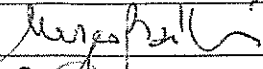
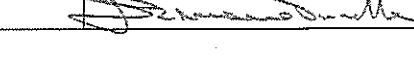
Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL B1  
 Via del Ponte Vecchio, 2 • 13821 Ponderano (BI) • PIVA 01870260121  
 Tel. ufficio prot. e diff. inf. 015/8510000 • www.aslbiella.it

*La tua Salute.  
il nostro Impegno*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>Regolamento aziendale</b><br/>         per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>         normative nazionali e dell'unione europea<br/> <b>(WHISTLEBLOWING)</b> </p> |  <p align="center">         AZIENDA SANITARIA<br/>         LOCALE DI BIELLA<br/>         REG.DA.DG.V.00.19/2023<br/>         Pag. 2 a 23       </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GRUPPO DI LAVORO**

| PROFILO             | COGNOME E NOME            | FIRMA                                                                               |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RPCT                | Dr. Barbieri Marco        |  |
| Referente Privacy   | Dr.ssa Croso Antonella    |  |
| Personale           | Dr.ssa Bioletto Marisa    |  |
| Servizio Legale     | Dr.ssa Grisoglio Anna     |  |
| URP e Comunicazione | Dr.ssa Borello Margherita |  |
| Staff RPCT          | Dr. Turolla Ermanno       |  |

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL BI  
 Via del Presidente C. 15075 Pondero (BI) • P.V.A. 01210740001  
 P.le dell'Industria 10000010001 • www.aslbi.piemonte.it

La tua Salute,  
 il nostro Impegno



## INDICE

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Premessa e obiettivi .....                                                                        | 4         |
| 2. Riferimenti Normativi e Informativi.....                                                          | 5         |
| 3. Soggetti tutelati, ambito di applicazione e scopo della tutela.....                               | 6         |
| 4. Definizione della Segnalazione .....                                                              | 8         |
| 5. Destinatari della Segnalazione .....                                                              | 9         |
| 6. Canali per la Segnalazioni "interne" .....                                                        | 10        |
| <b>6.1 Segnalazione tramite piattaforma digitale - Whistleblowing.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>6.2 Segnalazione Scritta – Modello di segnalazione.....</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>6.3 Segnalazione in Forma Orale.....</b>                                                          | <b>15</b> |
| 7. Fasi del Procedimento .....                                                                       | 15        |
| <b>7.1 Presa in Carico della Segnalazione e eventuali accorgimenti .....</b>                         | <b>15</b> |
| <b>7.2 Attività di verifica e fondatezza della segnalazione.....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>7.3 Individuazione dell'oggetto della segnalazione .....</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>7.4 Gestione di segnalazioni anonime.....</b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>7.5 Esito della procedura .....</b>                                                               | <b>17</b> |
| 8. Segnalazioni "esterne" .....                                                                      | 18        |
| 9. Divulgazioni pubbliche.....                                                                       | 19        |
| 10. Obbligo di riservatezza - forme di tutela del Whistleblower .....                                | 19        |
| <b>10.1 Tutela della riservatezza del segnalante nei procedimenti giudiziari e disciplinari ....</b> | <b>20</b> |
| <b>10.2 Accesso agli atti.....</b>                                                                   | <b>20</b> |
| 11. Trattamento dati personali – Informativa Privacy.....                                            | 21        |
| <b>11.1 Responsabile Trattamento dati .....</b>                                                      | <b>22</b> |
| <b>11.2 Registro segnalazioni Whistleblowing – conservazione della documentazione.....</b>           | <b>22</b> |
| 12. Tutela del segnalante e divieto di ritorsione .....                                              | 22        |
| <b>12.1 Ritorsioni e Risarcimenti .....</b>                                                          | <b>22</b> |
| <b>12.2 Misure di assistenza e sostegno al segnalante.....</b>                                       | <b>23</b> |

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 4 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Regolamento formalizza le avvertenze, le modalità, i destinatari, i procedimenti e gli obiettivi ASL BI per la protezione delle “persone” che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (*Whistleblower Protection Directive*).

Il Regolamento recepisce le indicazioni del D.Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24<sup>1</sup> e le indicazioni proposte nelle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023*” di ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito descritte nel par. 8 Segnalazioni “esterne”).

Il Regolamento è altresì redatto in coerenza con il Modello PCT dell’ASL BI - Modello di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza<sup>2</sup> al fine di:

- responsabilizzare il personale e le altre parti interessate a segnalare condotte illecite;
- consentire l'individuazione tempestiva e la risposta efficace a illeciti commessi all'interno, da o per l'organizzazione;
- prevenire e ridurre al minimo i danni all'organizzazione, comprese le responsabilità legali, le perdite finanziarie gravi e danni permanenti alla reputazione (con conseguente diminuzione della fiducia pubblica), consentendo la tempestiva individuazione dei reati e la loro correzione;
- prevenire e ridurre al minimo i danni all'interesse e alla salute pubblica, ai diritti umani e all'ambiente;
- proteggere *whistleblower*, di seguito descritto, e terze parti a rischio di ritorsioni;
- consentire all'organizzazione di apprendere e rimediare;
- promuovere una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire gli illeciti.

Intende consolidare un’importante istituto di prevenzione della corruzione, di correzione delle degenerazioni e malfunzionamenti del sistema interno dell’amministrazione rinforzando l’atteggiamento e l’azione positiva degli *stakeholder*<sup>3</sup> (dipendenti in primis) per il miglioramento continuo della gestione dei rischi corruttivi nonché la valorizzazione della cultura organizzativa.

<sup>1</sup>Il D.Lgs. n. 24/2023 è entrato in vigore il 30/3/2023 e le disposizioni hanno effetto a decorre dal 15 luglio 2023 (si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>).

<sup>2</sup> Per dettagli si rimanda alla sezione specifica dell’ultima versione approvata del PIAO aziendale <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-generali/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza>.

<sup>3</sup> Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell’attività di un’azienda.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l’ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 5 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il Regolamento è altresì volto a definire le modalità operative, i canali di comunicazione delle segnalazioni, la determinazione e la suddivisione delle responsabilità dell'organigramma aziendale nonché la gestione, trattamento e conservazione dei dati. Verrà integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario e la sua applicabilità lo renda conforme e coerente con le suddette evoluzioni.

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ASL BI (RPCT), eventualmente coadiuvato dai membri del Gruppo di Supporto individuati e/o dai dirigenti aziendali, è affidata la gestione della procedura descritta nel presente Regolamento inerente le segnalazioni cd "interne" (si veda par. 7 Fasi del Procedimento).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 il legislatore nazionale ha recepito la Direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1937 riguardante la protezione delle "persone"<sup>4</sup> che segnalano "violazioni"<sup>5</sup> del diritto dell'Unione (*Whistleblower Protection Directive*). La Direttiva è finalizzata a rendere uniforme la tutela garantita in tutti gli Stati dell'Unione e ad armonizzare le indicazioni per i diversi settori introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace da possibili ritorsioni<sup>6</sup> per gli informatori. Sono altresì contemplate le violazioni del diritto nazionale riconducibili:

- alla Legge 179/2017 sul *Whistleblowing*,
- alla Delibera ANAC numero 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *Whistleblowing*)",
- a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>7</sup> (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

nonché quanto inerente la distruzione del Valore Pubblico perseguito dalla ASL BI<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Per l'elenco puntuale di tutte le "persone" tutelate dal D. Lgs. n. 24 del 2023 si veda art. 3 c. 1,3,4 e 5.

<sup>5</sup> Protezione già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012 c.d. "Anticorruzione" e modificato dalla L. n. 179/2017.

<sup>6</sup> Estratto da Servizio Studi Senato della Repubblica Italiana – schema del decreto legislativo

<sup>7</sup> Il D.Lgs. n. 231/2001 non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e le disposizioni si applicano agli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In ambito sanitario trova applicazione per le strutture sanitarie private e/o convenzionate con enti e aziende del SSN.

<sup>8</sup>Per dettagli si rimanda alla sezione specifica dell'ultima versione approvata del PIAO aziendale.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 6 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nel presente documento vengono anche recepite, opportunamente rielaborate, le indicazioni ANAC dal titolo *“La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019”*<sup>9</sup>, la documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari inerente lo schema di decreto legislativo - A.G. 10 del 20 dicembre 2022 denominata *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*, il documento *“Procedure per il whistleblowing - Principi e buone pratiche per le organizzazioni pubbliche e private”* – pubblicate da *Transparency International*<sup>10</sup>, la normativa europea relativa alla protezione dei dati personali GDPR 679/2016, la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 *“decreto trasparenza”*, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

### 3. SOGGETTI TUTELATI, AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA TUTELA

La segnalazione dei presunti illeciti è da intendersi relativa a *“violazioni”*<sup>11</sup> sinteticamente riconducibili a: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica<sup>12</sup> e che potrebbero configurare reati, costituire violazioni dei Codici di Comportamento e/o dei codici disciplinari e/o che configurerebbero illegittimità e/o illeciti con danni patrimoniali all'Ente o altra pubblica amministrazione. Sono altresì possibile oggetto di segnalazione:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate,
- attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* (segnalante) ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti,
- fondati sospetti, la cui nozione potrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle Linee Guida,

di seguito sintetizzate con *“violazioni”*.

<sup>9</sup> Pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 8 maggio 2023 (si veda <https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novita%C3%A0-introdotte-dal-d.lgs.-n.-24/2023-attuativo-della-direttiva-europea-n.-1937/2019>)

<sup>10</sup> Si veda <https://www.transparency.it/informati/pubblicazioni/report-procedure-whistleblowing>

<sup>11</sup> Per le definizioni terminologiche si veda art. 2 del D. Lgs. n.24 del 2023 e Linee Guida ANAC (par. 1.5)

<sup>12</sup> Si veda e Art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))”*

## Regolamento aziendale per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di normative nazionali e dell'unione europea (WHISTLEBLOWING)

Le persone tutelate, e nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione<sup>13</sup>, sono il segnalante (*Whistleblower*) ed eventuali terze parti che siano venute a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo anche in qualità di "facilitatori" in quanto in rapporto di stretto legame con il segnalante per lavoro, amicizia, altro. La tutela si estende altresì ai soggetti giuridici collegati al segnalante affinché non vengano a subire ritorsioni di qualsiasi tipo sia in ambito lavorativo, penalizzandone lo sviluppo di carriera o la rispettabilità, sia nel contesto sociale di vita causandone il discredito relazionale o danno alla reputazione ed all'immagine.

Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti riconducibili al *Whistleblowing*<sup>14</sup> ed individuati dalla Direttiva e dal Decreto nonché recepite dal presente Regolamento con validità estesa a ricomprendere illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le violazioni ricomprese si estendono altresì ad atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, obiettivo primario della tutela è favorire le segnalazioni dei dipendenti pubblici nella loro veste di sentinelle a tutela della buona amministrazione e si estende, se il rapporto con l'organizzazione è attuale o è terminato ma le cui informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati), a:

- lavoratori (a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o temporanei), compresi i funzionari pubblici,
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti,
- persone appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o vigilanza,
- volontari e stagisti retribuiti e non retribuiti e tirocinanti,
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori,
- persone che hanno acquisito informazioni durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali, come candidati o offerenti, e durante il periodo di prova e nel periodo successivo al termine del rapporto di lavoro;

<sup>13</sup> Si vedano, per l'elenco completo, Linee Guida ANAC par. 1.4, 1.5 e par. 2

<sup>14</sup> "Il termine *whistleblowing* fa riferimento alla divulgazione di informazioni su presunti illeciti a persone o entità che si ritiene possano agire" - tratto da "PROCEDURE PER IL WHISTLEBLOWING - Principi e buone pratiche per le organizzazioni pubbliche e private" - 2022 *Transparency International* - par. 6



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>8</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

anche qualora queste funzioni sino esercitate in via di mero fatto.

Le misure di protezione sono altresì estese ai:

- “facilitatori” ossia persone che assistono un segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ai colleghi di lavoro del segnalante e che hanno con questi un rapporto abituale e corrente;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate da uno stabile rapporto affettivo<sup>15</sup> o di parentela entro il quarto grado.

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione<sup>16</sup> o in responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile<sup>17</sup>. Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge come nel caso di indagini giudiziarie (si veda par. 12 Tutela del segnalante e divieto di ritorsione).

#### 4. DEFINIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Con “segnalazione” si intende la comunicazione di informazioni sulle presunte violazioni riconducibili a fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione o riguardanti condotte dirette ad occultare queste violazioni, presentate sulla base di elementi concreti. Favorisce la presa in carico della segnalazione ogni elemento che possa essere utile alla ricostruzione del fatto e dell'accertamento della veridicità e fondatezza di quanto segnalato. Sono a tal fine utili, ma non necessari:

- le generalità, qualifica, sede, servizio e recapiti del segnalante,
- circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il fatto oggetto della segnalazione,
- descrizione del fatto,
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che avrebbero posto in essere i fatti oggetto della segnalazione,
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti,
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

<sup>15</sup> Le Linee Guida ANAC a pag. 22 specificano che la nozione di stabile legame affettivo sarebbe da intendersi non solo come convivenza in senso stretto bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita

<sup>16</sup> Il reato di calunnia, disciplinato dall'art. 368 c.p., si concretizza laddove un soggetto incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza, o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. All'art. 595 c.p. viene disciplinato il reato di diffamazione imputabile a chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

<sup>17</sup> Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 9 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quanto sopra deve essere noto direttamente al segnalante e non riportato o riferito ed esso da terze parti se non coinvolgibili nelle verifiche che potrebbero seguire.

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Il legislatore specifica<sup>18</sup> ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sintetizzabile in:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate,
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE), 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto,
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 5. DESTINATARI DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione viene ricevuta dall'RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso. L'RPCT si può avvalere della collaborazione di uno o più componenti del Gruppo di Supporto Permanente ed un componente deve essere sempre individuato come suo sostituto nei casi di assenza o impedimento superiore ai novanta (90) giorni.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche al superiore gerarchico, dirigente o funzionario in luogo del RPCT) la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante<sup>19</sup>. Tutti coloro che collaborano alla presa in carico della segnalazione, nonché con o per conto del RPCT, sono tenuti, nel rispetto della Privacy Policy aziendale<sup>20</sup> ed in coerenza con il modello definito nella Deliberazione n. 148 del 17/04/2019, all'obbligo di riservatezza secondo quanto previsto dal Codice di

<sup>18</sup> Cfr. art. 1, co.2, del D.Lgs. n. 24/2023.

<sup>19</sup> Come segnalato da ANAC nelle precedenti LLGG, il D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico ed in tal caso il ricevente è tenuto alla massima riservatezza e a trasferire la segnalazione al RPCT entro sette (7) giorni come previsto all'art. 4 c. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

<sup>20</sup> Si vedano i link <https://aslbi.piemonte.it/privacy-policy/> e al link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general/> la cartella contenuta nei documenti denominata PRIVACY.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>10</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Comportamento ASL BI<sup>21</sup>, dal presente Regolamento (si veda anche par. 10 Obbligo di riservatezza - forme di tutela del Whistleblower) e dalle norme relativamente al “dovere di adempierle, con disciplina ed onore” nell’art. 54 della Costituzione Italiana, all’obbligo di riservatezza del lavoratore e illecito disciplinare nell’art. 2104 c.1 e 2105 del Codice Civile, il riferimento al segreto nell’art. art. 12 c.1,5 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ...).

Ai fini della gestione coloro che sono deputati al trattamento dei dati e che accedono al sistema di *Whistleblowing*, sono altresì soggetti ad attività formative periodiche circa le tematiche di sicurezza e protezione dei dati personali.

Nell’ipotesi di avvicendamento nella funzione di RPCT per termine incarico o cessazione dal servizio, salvo impedimento di forza maggiore, l’RPCT uscente provvederà al passaggio di consegne con il nuovo incaricato, evidenziando le attività svolte e le azioni da intraprendere, rendendolo edotto sulla gestione delle pratiche in corso e le modalità operative di verifica e controllo del sistema di segnalazione attraverso la piattaforma informatica ed il conferimento delle password e/o credenziali di abilitazione necessarie alla gestione del sistema. Qualora il passaggio di consegne non sia possibile per cause di forza maggiore, il recupero delle credenziali di gestione della piattaforma di segnalazione potrà essere operato tramite il coinvolgimento dei sistemi informativi aziendali e del fornitore del servizio in qualità di Responsabile del trattamento dati.

## 6. CANALI PER LA SEGNALAZIONI “INTERNE”

Per effettuare una segnalazione il segnalante preventivamente prende visione della Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) visionabile alla pagina internet <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing> e nel Modello 2 del presente Regolamento.

### 6.1 SEGNALAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE - WHISTLEBLOWING

L’Azienda esorta ed incoraggia i segnalanti, una volta eventualmente verificati i presupposti (si veda in proposito 12.2 Misure di assistenza e sostegno al segnalante) ad impiegare per le segnalazioni la piattaforma informatica di *Whistleblowing* messa a disposizione al fine di capitalizzare i vantaggi derivanti da una gestione digitalizzata e opportunamente anonimizzata descritta nel precedente paragrafo. ASL BI, in ottemperanza al dettato normativo, ha messo a disposizione la procedura

<sup>21</sup> Si veda Codice di comportamento ASL BI Del. n. 350 del 28.07.2022, art. 12 punto 5.



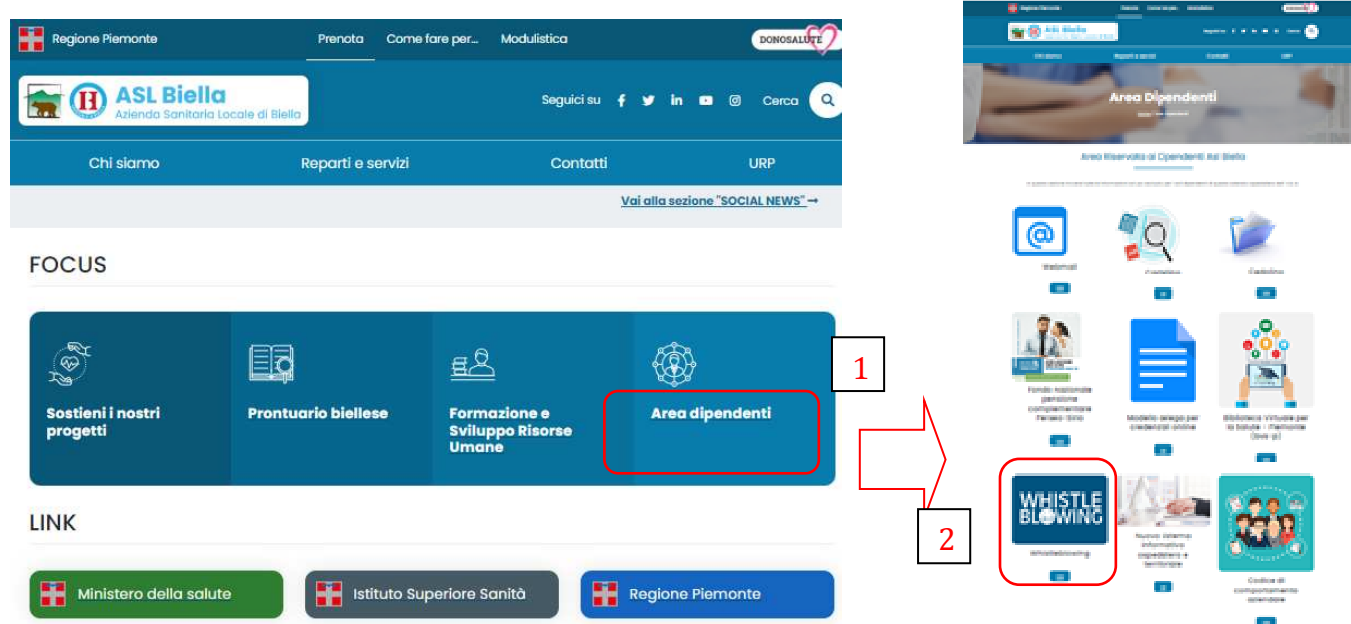
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">Regolamento aziendale</h2> <p style="text-align: center;">per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea</p> <h1 style="text-align: center;">(WHISTLEBLOWING)</h1> |  <p style="text-align: center;">REG.DA.DG.V.00.19/2023<br/>Pag. <b>11</b> a <b>23</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

crittografata garantita dalla piattaforma informatica denominata WBS<sup>22</sup> descritta al link <https://www.whistleblowing.it/>.

Il fornitore<sup>23</sup>, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo in merito al trattamento di dati personali, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione attraverso la piattaforma informatica può essere effettuata dall'interno, tramite qualsiasi dispositivo digitale aziendale, oppure con propria strumentazione informatica anche dall'esterno, accedendo al sito istituzionale nella cd AREA DIPENDENTI <https://aslbi.piemonte.it/area-dipendenti/> cliccando sul "bottono" *Whistleblowing*.

**FIGURA 1 - PAGINE SITO INTERNET: HOME SEZIONE "FOCUS" E VIDEATA RAGGIUNGIBILE DA "AREA DIPENDENTI"**



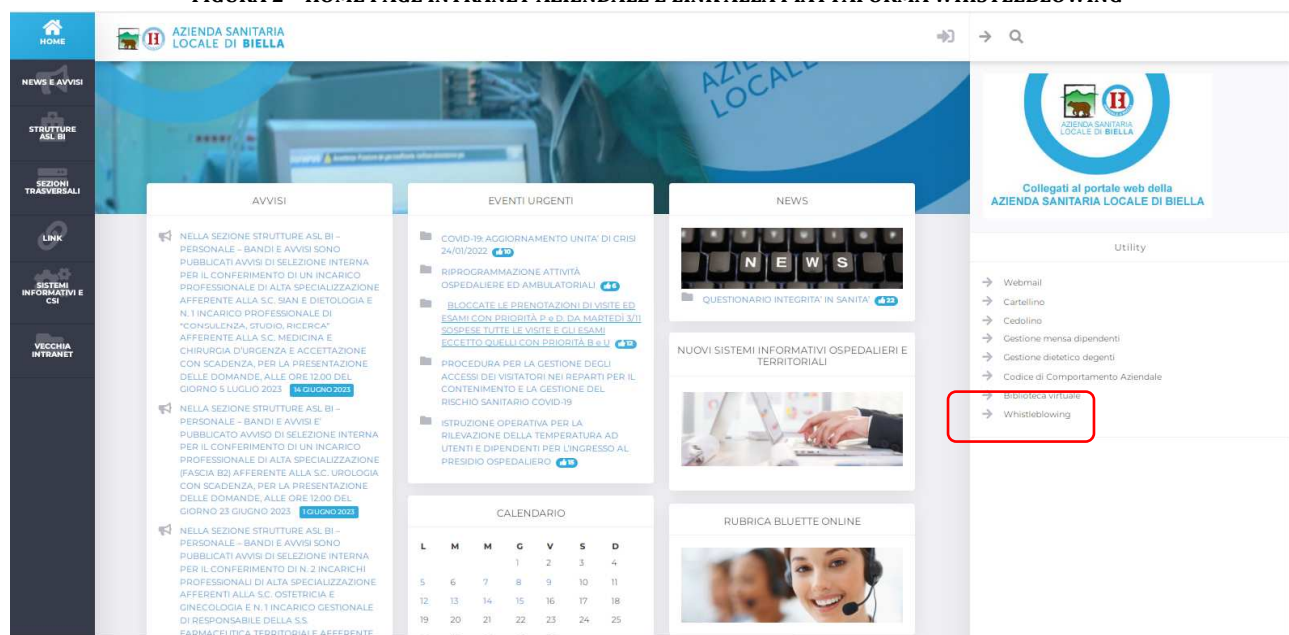
<sup>22</sup> Con deliberazione n. 436 del 06.11.2020 ASL BI ha aderito al Forum per l'Integrità in Sanità, promosso dall'Associazione senza scopo di lucro di *Transparency International* Italia per il triennio 2021/2023 e rinnovata l'adesione con deliberazione n. 232 del 12.05.2023 per il triennio 2024/2026. La convenzione ha consentito ad ASL BI di aderire alla fornitura del servizio gratuito di gestione della piattaforma di *Whistleblowing*, attraverso l'accordo di collaborazione stipulato tra l'Associazione *Transparency International* Italia e *Whistleblowing Solutions* srl di messa a disposizione della piattaforma a tutta la pubblica amministrazione italiana senza oneri.

<sup>23</sup> Si veda al link <https://www.whistleblowing.it/documentazione-tecnica/>

## Regolamento aziendale per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di normative nazionali e dell'unione europea (WHISTLEBLOWING)

La piattaforma di segnalazione digitale è raggiungibile anche dal sito intranet aziendale <http://intranet.asl12.piemonte.it/> dal link Whistleblowing nel menù a destra della home.

FIGURA 2 – HOME PAGE INTRANET AZIENDALE E LINK ALLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING



Tutte le opzioni seguite per accedere alla procedura di segnalazione tramite piattaforma informatica, condurranno (pagina figura 3) alla sezione Segnalazioni-Whistleblowing del sito di Amministrazione Trasparente dell'ASL BI al link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing>, ove sarà possibile prendere preventivamente visione:

- dell'INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- della disciplina
- modalità di segnalazione anche in forma scritta
- documentazione relativa.

La Segnalazione tramite piattaforma digitale è possibile cliccando sul tasto *Whistleblowing* evidenziato in figura (3) dopo aver acceduto all'Amministrazione Trasparente di ASL BI e provveduto a selezionare 1 "Altri Contenuti" e 2 "Segnalazioni – Whistleblowing".

**FIGURA 3 - PAGINA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "ALTRI CONTENUTI – SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING"**

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Servizi, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e ricorsi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti**
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti - Dati ulteriori
- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
- Segnalazione - Whistleblowing**
- Attuazione Misure PRR

## Segnalazioni - Whistleblowing

La presente sezione definita di **Whistleblowing**, consente ai **dipendenti** (anche a tempo determinato) ed i **collaboratori** a qualsiasi titolo (anche volontari) dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - ASL BI, di poter **effettuare Segnalazioni di condotte illecite** di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e/o attività prestata con l'Azienda.

La segnalazione può riguardare situazioni di illecito inerenti a fatti di corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - ASL BI **riterrà visionata l'Informativa Privacy** (cliccare per aprire) sulla gestione dei dati personali, modalità di trattamento e periodo di conservazione per qualsiasi segnalazione ricevuta.

**SEGNALAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING:**

ASL BI mette a disposizione la piattaforma informatica digitale, accedendo tramite il seguente link [whistleblowing](#) o la segnalazione in forma riservata che verrà gestita dall'RPCT aziendale.

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illeciti. In particolare, il D.Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 e le indicazioni dell'ANAC prevedono che:

- nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nel procedimento penale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttorio e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

**SEGNALAZIONE SCRITTA UTILIZZANDO IL MODELLO MESSO A DISPOSIZIONE:**

E' possibile segnalazione e documentazione scritta utilizzando il seguente **Modello di segnalazione scritta**, in alternativa alla segnalazione con piattaforma digitale Whistleblowing.

La segnalazione scritta può essere presentata:

- mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dal RPCT - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla ricezione delle segnalazioni: [anticorruzione@aslbi.piemonte.it](mailto:anticorruzione@aslbi.piemonte.it)
- tramite servizio di posta interna - protocollo generale (ufficio protocollo) o per il tramite dell'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA PERSONALE" recante il seguente indirizzo: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - ASL BI" - via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano 13875 (BI).

Nella cartella dei Documenti in fondo pagina (Whistleblowing) è visionabile la documentazione di interesse. Si precisa che la stessa procedura e la documentazione curata è in corso di aggiornamento in ottemperanza al disposto normativo del D.Lgs del 10 marzo 2023, n. 24.

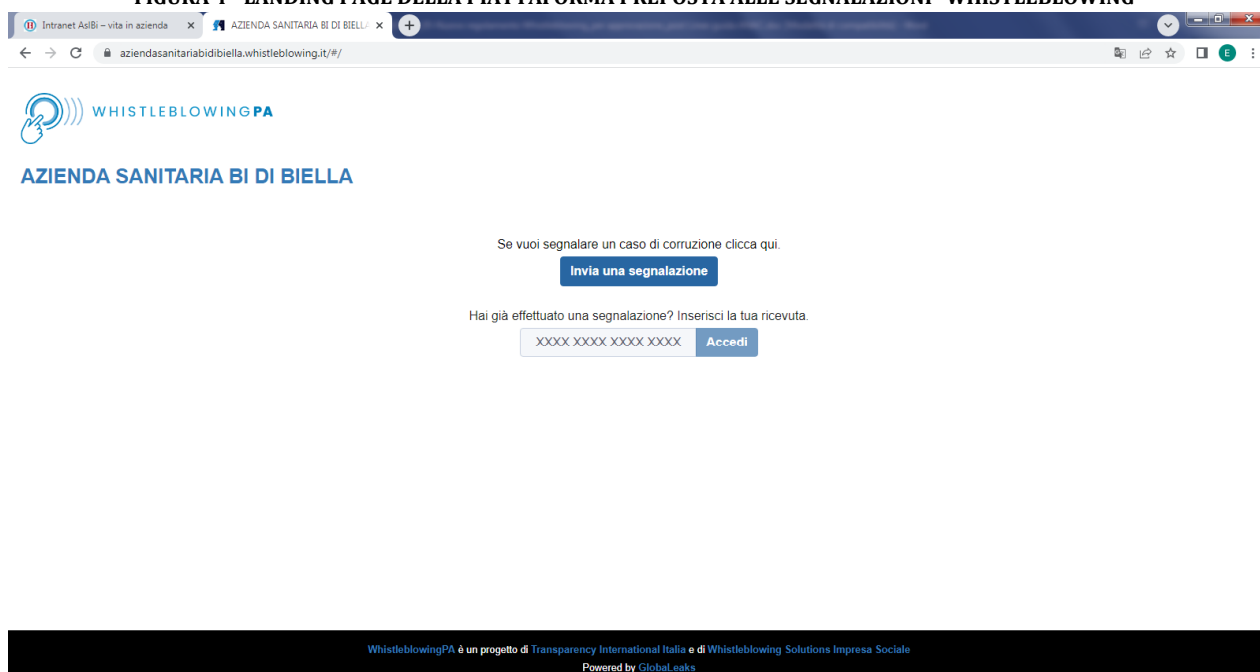
Ultimo aggiornamento: 05/07/2023 14:35:06

Le opzioni seguite per accedere alla procedura di segnalazione condurranno dalla sezione Segnalazioni-Whistleblowing della figura 3 alla pagina proposta nella seguente figura 4.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 14 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FIGURA 4 - LANDING PAGE DELLA PIATTAFORMA PREPOSTA ALLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"**



La tutela della riservatezza e anonimato è altresì garantita dal fornitore grazie a tutte le accortezze esplicitate al link <https://www.whistleblowing.it/documentazione-tecnica/>.

Il sistema informatico di segnalazione rilascia al segnalante, dal momento della trasmissione, un codice numerico di sedici (16) cifre che dovrà aver cura di conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, dialogare e verificare la risposta dell'RPCT anche per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti. Al segnalante entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della segnalazione viene dato avviso di ricevimento.

## 6.2 SEGNALAZIONE SCRITTA – MODELLO DI SEGNALAZIONE.

Alternativamente all'utilizzo, per le segnalazioni, della piattaforma informatica di *Whistleblowing* ed una volta eventualmente verificati i presupposti (in proposito si si veda 12.2 Misure di assistenza e sostegno al segnalante) così come previsto dalla normativa ASL BI offre la possibilità dell'inoltro delle segnalazioni in forma scritta. Sarà possibile inoltrarla tramite il servizio di posta interna – protocollo generale (ufficio protocollo) o per il tramite dell'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico. Per queste tipologie di segnalazioni occorrerà aver cura di inserire la segnalazione in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA PERSONALE", indirizzata a Responsabile Prevenzione della Corruzione e della

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>15</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – ASL BI, via dei Ponderanesi n. 2 – Ponderano 13875 (BI).

E' consentita anche la segnalazione con invio di e-mail all'indirizzo [anticorruzione@aslbi.piemonte.it](mailto:anticorruzione@aslbi.piemonte.it) utilizzando il Modello per la segnalazione scritta (si veda Modello 1: modello per la segnalazione scritta e Modello 2 informativa privacy ex art. 13) messo a disposizione sulla sezione di Amministrazione Trasparente Segnalazione - Whistleblowing al link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing> (si veda figura 3 del paragrafo 6.1).

### 6.3 SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Le segnalazioni interne all'RPCT possono essere effettuate anche in forma orale.

L'RPCT o suo incaricato potrà essere contattato tramite centralino, raggiungibile dall'esterno dell'ASL BI al n° 015.15.15.1 e dall'interno dell'ASL BI al n° 9, al fine di fissare un incontro entro quindici (15) giorni dalla richiesta.

Il contatto telefonico con l'RPCT o suo incaricato è finalizzato esclusivamente a fissare la data dell'incontro.

Alla data dell'incontro l'RPCT, nel rispetto del massimo livello di sicurezza e di tutela della riservatezza del segnalante, provvederà a fornire al segnalante l'informativa privacy del trattamento dati personali ex art. 13 GDPR (Modello 2: INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE (cd Whistleblowing). Della segnalazione fornita in forma orale verrà redatto verbale scritto che dovrà essere letto, confermato e sottoscritto dal segnalante a cui verrà rilasciata copia.

## 7. FASI DEL PROCEDIMENTO

### 7.1 PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE E EVENTUALI ACCORGIMENTI

La segnalazione viene ricevuta dall'RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso.

La linea di comunicazione impiegata determinerà le azioni che l'RPCT adotterà per garantire la massima riservatezza:

1. Segnalazione tramite piattaforma digitale - Whistleblowing: si rimanda alle modalità descritte al par. 6.1 Segnalazione tramite piattaforma digitale - Whistleblowing;



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 16 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Segnalazione scritta: in aggiunta a quanto già indicato al par. 6.2 Segnalazione Scritta – Modello di segnalazione., la documentazione cartacea viene conservata e custodita in armadio collocato in locali accessibili esclusivamente dal RPCT e suoi collaboratori incaricati;
3. Segnalazione orale: con le modalità descritte nel par. 6.3 Segnalazione in Forma Orale, il verbale della segnalazione orale acquisita viene conservato secondo le modalità indicate al punto 2 che precede.

Tutta la documentazione cartacea inerente una segnalazione viene conservata come descritto ai punti 2 e 3. La documentazione costituita da file digitali è conservata su supporti informatici riservati al RPCT.

## 7.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

All'atto del ricevimento della segnalazione, l'RPCT provvederà all'avvio di una prima verifica ed analisi della segnalazione in coerenza con il dato normativo, riservando ad una fase successiva l'avvio dell'accertamento effettivo sull'accadimento dei fatti, attraverso ogni procedura ed attività interna che riterrà utile ed opportuna. L'RPCT potrà avviare un dialogo con il segnalante (*whistleblower*) per integrare e trasmettere ulteriore documentazione utile al fine di permettergli la verifica ed il riscontro dei fatti rappresentati nella segnalazione.

Potrà essere richiesta dall'RPCT la collaborazione delle strutture competenti nel prosieguo delle attività, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato (se veda par. 5 Destinatari della Segnalazione).

Le strutture investite dalle richieste dell'RPCT che vengono a condividere informazioni inerenti le segnalazioni, oltre ad essere preventivamente informate delle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali<sup>24</sup>, dovranno dare riscontro alla richiesta dell'RPCT entro quindici (15) giorni salvo proroga di ulteriori quindici (15) giorni per giustificato motivo.

L'RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi (90 giorni) dalla data dell'avviso di ricevimento o diversamente entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, necessitano di ulteriori ed adeguati approfondimenti dell'RPCT nonché la massima collaborazione del segnalante al riscontro di integrazioni e chiarimenti. In tali ipotesi, qualora il segnalante non dia seguito ad ulteriori riscontri di integrazioni entro quindici (15) giorni e l'RPCT non rilevi alcun elemento di illecito amministrativo, penale, contabile o disciplinare da dover segnalare ai competenti organi, la segnalazione rimane sospesa e viene

<sup>24</sup> Art. 26 del regolamento UE 2016/679 o art. 23 del D.Lgs. n. 51/2018

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 17 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

archiviata senza seguito solo al decorrere dei novanta (90) giorni dalla trasmissione all'RPCT. Se nel termine dei novanta (90) giorni dovessero sopraggiungere elementi nuovi che palesino un illecito o condotta meritevole di segnalazione, l'RPCT prosegue nell'attività istruttoria coinvolgendo gli organi deputati.

### 7.3 INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni di violazioni conosciute nell'ambito di un contesto lavorativo di disposizioni del diritto nazionale o europeo lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, attivano la specifica protezione di tutela del segnalante (*Whistleblower*).

Le segnalazioni che riguardino doglianze e relazioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o con il superiore gerarchico o con i colleghi, non trovano tutela attraverso la disciplina del presente documento inerente il *Whistleblowing* ma tramite le procedure dei competenti Servizi del Personale, del Comitato Unico di Garanzia o dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari. Accertata la fondatezza della segnalazione RPCT individua, se non indicato nella segnalazione, un possibile "oggetto" e un identificativo per il proseguo del procedimento.

### 7.4 GESTIONE DI SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei alla PA (cittadini, organizzazioni, associazioni, comitati etc.) pervenute attraverso i canali dedicati al *Whistleblowing* vengono registrate nel registro aziendale dedicato al trattamento dati. L'RPCT valuterà l'utilizzabilità delle informazioni pervenute qualora esse siano ben circostanziate, dettagliate, complete, verificabili e supportate da elementi probatori tali pertanto da far emergere situazioni riconducibili a fatti determinati. Accertata la possibile fondatezza della segnalazione RPCT individua, se non indicato nella segnalazione, un possibile "oggetto" e un identificativo (si veda par. 7.3 Individuazione dell'oggetto della segnalazione) per avviare le verifiche preliminari (si veda par. 7.2 Attività di verifica e fondatezza della segnalazione) atte a valutare il proseguo del procedimento.

### 7.5 ESITO DELLA PROCEDURA

Qualora all'esito delle verifiche la segnalazione risulti fondata in tutto o in parte, l'RPCT in relazione alla natura della violazione, provvede:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile della struttura aziendale di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL BI  
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024  
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

*La tua Salute,  
il nostro Impegno*



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 18 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

disciplinare ovvero, in ragione della gravità dei fatti, alla trasmissione all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.),

- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente,
- a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Generale dell'Azienda per il pieno ripristino della legalità, della correttezza dell'attività amministrativa e dell'osservanza dei principi sanciti dalla legge.

## 8. SEGNALAZIONI "ESTERNE"

Sono segnalazioni esterne quelle effettuate dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>25</sup> secondo quanto atteso dalla Linee Guida a tal fine emanate ed attraverso i canali da questa predisposti, qualora:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. par. 4 dello Schema Linee Guida ANAC)
- il segnalante ha effettuato una segnalazione e vi sia stata inerzia da parte degli organismi interni deputati alla gestione della segnalazione e/o non vi sia stato dato riscontro alcuno a richieste del segnalante;
- il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che laddove venga ad effettuare una segnalazione interna non vi sarebbe dato efficace seguito alla sua gestione o che dalla stessa segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione<sup>26</sup>;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le suddette condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne possono comportare, a carico dell'Azienda, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sino ad € 50.000,00 oltre a costituire responsabilità disciplinare nonché eventuali altre forme di responsabilità. L'Azienda, al fine di non incorrere nelle ipotesi richiamate e prevenire situazioni di ostacolo all'attività di segnalazione,

<sup>25</sup> Si veda di ANAC "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne al par. 3.3. come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

<sup>26</sup> Il D.Lgs. n. 24/2023 art. 7 disciplina le comunicazioni ad ANAC (cd segnalazioni esterne) delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata. Elemento di novità è che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficino, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica. La protezione dalle ritorsioni è descritta nel par. 4.2.2 e .3 dello Schema di Linee Guida ANAC.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. 19 a 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

violazione dell'obbligo di riservatezza, di anomalia nella gestione delle segnalazioni, ha predisposto canali sicuri di segnalazione "interna", descritti nei paragrafi precedenti, a tutela del segnalante (*whistleblower*) e, per il tramite del RPCT, monitora la corretta gestione e rispetto delle tempistiche previste da parte di tutti i servizi e soggetti coinvolti predisponendo e concordando con i referenti aziendali apposita formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento.

## 9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'Azienda è tenuta a garantire la massima tempestività ed efficacia di gestione delle segnalazioni pervenute, assicurando la massima tutela e riservatezza al segnalante, in quanto la protezione *Whistleblowing* al segnalante è garantita anche laddove effettui una divulgazione pubblica da intendersi come l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione di massa, social media in grado di raggiungere un numero elevato di persone qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e/o una segnalazione esterna senza seguito;
- fondati motivi di timori di ritorsione a carico del segnalante o che la segnalazione non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al di fuori dei casi specifici suindicati, l'Azienda si riserva di intraprendere nei confronti del soggetto e/o dei soggetti terzi che hanno coadiuvato la diffusione pubblica di informazioni non rientranti nella tutela *Whistleblowing*, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto professionale dei giornalisti, ogni eventuale ed ulteriori azione a salvaguardia della propria immagine o tutela di differenti diritti lesi.

## 10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del segnalante (*Whistleblower*), viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, escluse le segnalazioni che abbiano un carattere puramente ritorsivo o sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione secondo le disposizioni del codice penale o responsabilità ai sensi dell'art. 2043 codice civile, le quali potranno essere trasmesse ai competenti organi per eventuali rilievi di carattere amministrativo, penale, contabile o disciplinare e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Fatte salve le eccezioni suindicate, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa risalire a questa, non può essere rilevata, a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, senza il consenso espresso del segnalante (*Whistleblower*).

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>20</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

## 10.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E DISCIPLINARI

Al segnalante che abbia effettuato una segnalazione da cui sia scaturito un procedimento giudiziario e/o disciplinare, l'Azienda è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità:

- nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari* (art. 329 c.p.p.) (si veda par. 10.2 per accesso giudiziale);
- nel procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

Nelle ipotesi sopra descritte, l'Azienda darà avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione di dati e specificatamente per l'ipotesi contemplante il procedimento disciplinare anche solo quando la rilevazione dell'identità del segnalante sia necessaria ai fini della difesa del segnalato.

## 10.2 ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della tutela della riservatezza del segnalante (*Whistleblower*), la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo" nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti "diversi" dal RPCT unico referente per le segnalazioni di *whistleblowing* (si veda par. 5 Destinatari della Segnalazione) autorizzato al trattamento dati o nelle ipotesi di disvelamento dell'identità, l'identità non può più essere considerata

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>21</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

sottratta all'accesso previsto al precedente paragrafo (accesso documentale L. 241/1990, accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013). In tale specifica ipotesi l'Azienda ed i servizi interessati saranno tenuti a valutare l'istanza di ostensione della segnalazione, applicando le discipline previste dalle singole tipologie di accesso (documentale, semplice e generalizzato). L'Azienda dovrà applicare il criterio del congruo bilanciamento dei contrapposti interessi e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione.

Qualora nell'ambito del procedimento penale in fase di indagini preliminari, il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p. (*cd Accesso Giudiziale*), chieda l'ostensione ai fini delle indagini difensive di documenti in possesso della PA da cui potrebbe disvelarsi l'identità o l'identificazione del soggetto segnalante, a fronte del diniego apposto da parte dell'Azienda, la stessa potrà essere obbligata a ostendere le informazioni richieste solo a seguito di un provvedimento espresso dell'organo giudiziario.

## 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

L'Azienda, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679, gestisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento dati. Fornisce le informazioni necessarie sulla tutela privacy e gestione dati al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, pubblicando la relativa informazione privacy (Mod. 2 e Mod. 3) sul sito aziendale di Amministrazione Trasparente <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing>

L'Azienda gestisce solo i dati che risultano utili e finalizzati al trattamento della segnalazione evitando di raccogliere quelli superflui e nel caso di provvedere alla loro cancellazione immediata.

La segnalazione di *Whistleblowing* impedisce al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, relativamente al trattamento dei propri dati personali gestiti dall'Azienda di poter esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento si veda art. 18 GDPR, diritto alla portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento), in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

È preclusa la possibilità al soggetto segnalato di rivolgersi all'Azienda in qualità di titolare del trattamento ed in caso di mancata risposta di proporre reclamo al Garante della Privacy.

L'Azienda è tenuta ad informare il soggetto segnalato della sola possibilità consentita a questi di richiedere al Garante della Privacy accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati da parte dell'Azienda.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL BI  
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024  
Pec: [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it) • [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)

*La tua **Salute**,  
il nostro **Impegno***

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>22</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.1 RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

La responsabilità è in capo ai soggetti coinvolti nella presa in carico della segnalazione.

In qualità di titolare del trattamento dati, ASL BI nomina il fornitore della piattaforma informatica di *Whistleblowing* digitale quale Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa GDPR, il quale dichiara e garantisce:

- di possedere le competenze e conoscenze tecniche e tecnologiche relative alle finalità e modalità di trattamento dati,
- misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza,
- di non effettuare copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla gestione della procedura di segnalazione,
- non divulgare dati in possesso.

La gestione ed il trattamento dei dati personali viene effettuata dal fornitore Responsabile del trattamento in conformità con la normativa vigente. Ogni operazione di trattamento dati personali è garantita dal fornitore e svolta con la misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi in conformità alle misure di sicurezza previste dal Regolamento Privacy.

### 11.2 REGISTRO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini del trattamento dati di cui ai par. 10 e 11, l'Azienda conserva e censisce le segnalazioni ricevute all'interno del registro del trattamento dati *Whistleblowing* detenuto dal RPCT che provvede ad alimentarlo e tenerlo aggiornato al momento della ricezione delle segnalazioni. Il Registro *Whistleblowing* viene conservato in forma cartacea ed informatica e confluisce quale sezione opportunamente identificata nel Registro Generale dell'Azienda in qualità di Titolare del trattamento dati conservato a cura del Referente Aziendale Privacy.

Tutte le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

## 12. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

### 12.1 RITORSIONI E RISARCIMENTI

Il segnalante (*Whistleblower*) che a fronte della segnalazione presentata, della divulgazione pubblica effettuata o di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile abbia subito un danno in ambito

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL BI  
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024  
Pec: [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it) • [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it)

*La tua Salute,  
il nostro Impegno*



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Regolamento aziendale</b><br/>per la gestione di segnalazioni di illeciti in violazione di<br/>normative nazionali e dell'unione europea<br/><b>(WHISTLEBLOWING)</b></p> | <br>REG.DA.DG.V.00.19/2023<br>Pag. <b>23</b> a <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

lavorativo, può agire in giudizio per il risarcimento e salvo prova contraria si presume che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione o denuncia all'autorità.

Vengono qualificate ritorsioni a carico del segnalante: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessioni o mancate promozioni, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione della formazione o restrizioni all'accesso, note di demerito, adozioni di misure disciplinari o altre sanzioni, coercizioni, intimidazioni, molestie, discriminazioni, danni alla reputazione anche via social media, annullamento anticipato di contratti di servizi, fornitura lavori, annullamento di licenza o permesso, richieste di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici etc..

In queste ipotesi l'onere di provare che queste condotte o atti sono stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile grava esclusivamente in capo ai soggetti che li hanno posti in essere (Azienda, superiore gerarchico, colleghi etc.).

## 12.2 MISURE DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AL SEGNALANTE

Fatte salve le tutele, misure di sostegno ed assistenze previste direttamente da ANAC, quali ad esempio il cd "canale esterno" al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore<sup>27</sup>, od anche tramite enti del Terzo settore, il soggetto che intenda effettuare una segnalazione può, in via preventiva, dialogare direttamente con l'RPCT aziendale, o suo preposto autorizzato, al fine di ricevere le informazioni e indicazioni opportune a integrazione o esplicitazione di quanto proposto nel presente documento.

Modelli allegati al presente documento:

- **Mod. 1:** MODELLO PER LA SEGNALAZIONE SCRITTA
- **Mod. 2:** INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE (cd *Whistleblowing*)
- **Mod. 3:** INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI SEGNALATI E CHE NON SONO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

<sup>27</sup> Si vedano Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023



Modello 1

## MODELLO PER LA SEGNALEZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. *Whistleblowing*)

La segnalazione oggetto del presente documento è tutelata dal Codice di Comportamento Aziendale e dal Regolamento per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing.

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (es. fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, etcc.) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, debbono utilizzare questo modello correlato dalla Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 disponibile nel presente modulo (Modello 2) ed anche al link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing>.

**Il presente modello debitamente sottoscritto e l'Informativa Privacy ex art.13 GDPR 2016/679 (Modello 2) debbono essere restituiti secondo le modalità indicate.**

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, il D.Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 e le indicazioni dell'ANAC prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.); nel procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso; nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso civico generalizzato degli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, qualora la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti "diversi" dal RPCT – Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, unico referente per le segnalazioni di whistleblowing autorizzato al trattamento dati o nelle ipotesi di disvelamento dell'identità, l'identità non può più essere considerata sottratta all'accesso documentale L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013.
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti

di discriminazione.

La segnalazione scritta può essere presentata:

- mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dal RPCT - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla ricezione delle segnalazioni: [anticorruzione@aslbi.piemonte.it](mailto:anticorruzione@aslbi.piemonte.it)
- tramite servizio di posta interna – protocollo generale (ufficio protocollo) o per il tramite dell'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “RISERVATA PERSONALE” recante il seguente indirizzo: “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – ASL BI” - via dei Ponderanesi n. 2 – Ponderano 13875 (BI).

#### DATI DA COMPILARE PER LA SEGNALAZIONE

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE:                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE <sup>1</sup> :<br>(Compresi i collaboratori a qualsiasi titolo) |                                                                                                                                                                                        |
| SEDE DI SERVIZIO:                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| TEL/CELL:                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| E- MAIL:                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:                                                       | gg/mm/aaaa                                                                                                                                                                             |
| LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:                                                       | <input type="checkbox"/> UFFICIO/REPARTO<br>(indicare denominazione e indirizzo della struttura)<br><input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO<br>(indicare luogo ed indirizzo) |

<sup>1</sup> Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO<sup>2</sup>:</p> | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> penalmente rilevanti;</li><li><input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;</li><li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizi patrimoniale all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino o ad altro Ente Pubblico,</li><li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'Amministrazione;</li><li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;</li><li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda;</li><li><input type="checkbox"/> altro (specificare)</li></ul> |
| <p>DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO):</p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>2</sup> La segnalazione non riguarda rimostanze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.

|                                                                                                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AUTORE/I DEL FATTO <sup>3</sup> :                                                                  | 1. ....<br>2. ....<br>3. .... |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO <sup>4</sup> | 1. ....<br>2. ....<br>3. .... |
| EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALEZIONE (EVIDENZE DOCUMENTALI E/O EVIDENZE MULTIMEDIALI)  | 1. ....<br>2. ....<br>3. .... |

Le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali sono specificate nella procedura definita nel Regolamento per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali dell'Unione Europea sul sito dell'amministrazione.

**Il segnalante, sottoscrivendo il presente modello di segnalazione, dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy ex art 13 GDPR 2016/679 (modello 2) e compreso le modalità e finalità del trattamento dati che verrà effettuato da parte dell'Azienda.**

LUOGO, DATA

---

FIRMA

---

<sup>3</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

<sup>4</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

## Mod. 2

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE**

Egr. Sig. / Gent.le sig.ra

Il D.Lgs. 24 del 10/03/20203 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" sta ad indicare un soggetto di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo. Attraverso la segnalazione, il segnalante contribuisce all'emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di forte senso civico ed assolve ad una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it), P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di **Titolare del Trattamento** dei dati personali, La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto "interessato".

**1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI**

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

I dati personali trattati saranno quelli forniti dal segnalante secondo le modalità del canale di segnalazione utilizzato. In particolare potranno essere trattati i seguenti dati:

- a) **dati comuni**  
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, dati del documento di riconoscimento etc.;
- b) **categorie particolari di dati personali:**  
dati relativi a condanne penali e reati.

ASL BI ha reso disponibili i seguenti canali di segnalazione (consultabili su Regolamento Whistleblowing <sup>1</sup>):

- Piattaforma digitale Whistleblowing <https://aziendasanitariabidibiella.whistleblowing.it/#/>;
- Segnalazione scritta: tramite il servizio di posta interna – protocollo generale (ufficio protocollo) o per il tramite dell'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Segnalazione orale: utilizzando le linee telefoniche aziendali dedicate di contatto con l'RPCT per il tramite del centralino aziendale e richiesta di colloquio riservato.

**2. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate

<sup>1</sup> La procedura di dettaglio è descritta nel "Regolamento Whistleblowing" <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing>

eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata tramite il sistema whistleblowing digitale e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Il trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare e agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

### 4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In particolare, i dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere alla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

### 5. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a:

- Whistleblowing Solutions I.S. srl, fornitore della piattaforma digitale, quale responsabile al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR che tratta dati per conto del Titolare, in rapporto convenzionale con il medesimo idoneamente designato e selezionato, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

I dati personali potranno essere altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

### 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

### 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo sopra riportato;
- e-mail PEC [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)

Il Titolare assicura e tutela la segretezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e in ottemperanza alla Direttiva UE 2019/1937, nonché delle Linee Guida adottate dall'ANAC.

### 8. RECLAMO E SEGNALEZIONE ALL'AUTORITÀ GARANTE

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre **reclamo** al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

### 9. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il RPD/DPO designato dall'ASL di Biella, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica [dpd@slalomsl.it](mailto:dpd@slalomsl.it).



## Mod. 3

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI SEGNALATI E CHE NON SONO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO**

Egr. Sig. / Gent.le sig.ra

Il D.Lgs. 24 del 10/03/2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" sta ad indicare un soggetto di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo. Attraverso la segnalazione, il segnalante contribuisce all'emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di forte senso civico ed assolve ad una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, [www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it), P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di  **Titolare del Trattamento**  dei dati personali, La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto "interessato".

**1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI**

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella con la presente informativa, effettuata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 inerente le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato (segnalato), comunica che i suoi dati personali sono stati forniti da terzo soggetto (segnalante) e che verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, esclusivamente ai fini dell'istruttoria della procedura di segnalazione e provvedimenti consequenziali.

In particolare potranno essere trattati i seguenti dati:

- a) **dati comuni**  
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, dati del documento di riconoscimento etc.;
- b) **categorie particolari di dati personali:**  
dati relativi a condanne penali e reati.

**2. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

**3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.**

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata tramite il sistema whistleblowing digitale e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Il trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare e agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

#### 4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In particolare, i dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere alla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

#### 5. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a:

- Whistleblowing Solutions I.S. srl, fornitore della piattaforma digitale, quale responsabile al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR che tratta dati per conto del Titolare, in rapporto convenzionale con il medesimo idoneamente designato e selezionato, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

I dati personali potranno essere altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

#### 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

#### 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo sopra riportato;
- e-mail PEC [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)

Il Titolare assicura e tutela la segretezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e in ottemperanza alla Direttiva UE 2019/1937, nonché delle Linee Guida adottate dall'ANAC.

#### 8. RECLAMO E SEGNALEZIONE ALL'AUTORITA' GARANTE

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre **reclamo** al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

#### 9. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il RPD/DPO designato dall'ASL di Biella, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo@slalomsrl.it](mailto:dpo@slalomsrl.it).

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 84923A6C88C535A3709E4E4BD17AC11A94553B3210F0A887C5DD5015F7D5ADD7

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARIO SANO'

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Delibera 20/10/2023

Data Esecutività 20/10/2023

Oggetto REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA (WHISTLEBLOWING) – ADEGUAMENTI CONSEQUENZIALI AL D.LGS. DEL 10 MARZO 2023, N. 24 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937.

Numero Delibera 464

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

#### URL

**IDENTIFICATIVO** 26G2P-3634

**PASSWORD** MEGGb

**DATA SCADENZA** Senza scadenza